

"CONTO WELFARE"

Il giorno 26 febbraio 2018, in Bari

Tra

UBI Banca

e

le Organizzazioni Sindacali Aziendali

FABI

FIRST CISL

FISAC CGIL

UIL.CA

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

Premesso che:

- a) le Parti, nel corso dei confronti intervenuti in materia, hanno condiviso l'opportunità di avviare un piano di sviluppo e arricchimento dell'offerta complessiva relativa agli strumenti di Welfare aziendale rivolti al Personale - già sperimentata negli ultimi anni anche con riferimento ai Premi Aziendali annualmente definiti - migliorativi rispetto a quanto già previsto dal CCNL;
- b) in tale ambito le Parti intendono realizzare il predetto proposito comune rendendo stabile nel tempo l'offerta Welfare a beneficio del Personale destinatario dell'erogazione straordinaria stabilita nel verbale di incontro del 26 febbraio 2018, anche nell'ottica di favorire l'utilizzo di strumenti per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro del personale.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.


Art. 1

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

"Conto Welfare" - Erogazione annuale

1. Al fine di realizzare gli obiettivi in premessa, a decorrere dall'anno 2018 viene attivato a beneficio di tutti i destinatari del presente accordo un "Conto Welfare" - che sarà reso disponibile mediante apposita piattaforma informatica - sul quale l'Azienda provvederà a rendere disponibile annualmente l'importo di € 230, da fruire necessariamente sotto forma di prestazioni Welfare.
2. L'anzidetto importo è riconosciuto esclusivamente a favore dei dipendenti di cui al punto b) delle premesse.
3. Tale importo è da considerarsi non rivalutabile, né soggetto agli eventuali incrementi derivanti dalla contrattazione collettiva e viene riconosciuto in forma fissa per ogni livello e categoria di lavoratori.
4. L'importo in esame non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente, nel rispetto dei limiti indicati dalle norme di legge vigenti e, in ogni caso non è computabile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e del contributo al Fondo di Previdenza Complementare, né di qualunque altro istituto contrattuale.



Art. 3
Criteria di attribuzione dell'erogazione annua

1. L'importo attribuito ai sensi del presente accordo verrà riconosciuto ai Dipendenti, come individuati al precedente art. 2, che siano in servizio presso una delle Aziende del Gruppo UBI al momento in cui l'importo medesimo viene reso disponibile sul "Conto Welfare".
2. La somma spettante verrà resa disponibile possibilmente entro il mese di febbraio e, in ogni caso, entro il mese di maggio di ogni anno. La predetta somma sarà determinata tenendo convenzionalmente conto delle assenze e dell'orario di lavoro prestato nell'anno precedente a quello di accredito:
 - in proporzione ai mesi di lavoro prestato nell'anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione di mese;
 - in caso di part-time, in proporzione all'orario di lavoro prestato nel corso dell'anno;
 - in misura ridotta in ragione del numero di settimane di assenza in caso di assenze non retribuite e/o di congedi straordinari effettuati nell'anno, non considerando le assenze complessive inferiori alle 12 settimane. Nel caso di assenza per malattia nel corso dell'anno, la riduzione non si applica se l'assenza è inferiore a 12 settimane; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per le prime 12 settimane, salvo che l'assenza sia durata l'intero anno.

Art. 4
Prestazioni "Welfare"

1. Il valore attribuito sarà reso disponibile per i dipendenti interessati mediante apposita piattaforma informatica.
2. I dipendenti dovranno optare per una delle forme di "Welfare" sinteticamente indicate a titolo esemplificativo nella tabella riportata in calce al presente articolo.
3. I dipendenti dovranno esprimere la loro scelta circa la destinazione del valore attribuito, con le seguenti precisazioni:
 - per le prestazioni assoggettate a rimborso riferite all'anno di accredito (pagamenti effettuati dal dipendente nell'anno stesso), la relativa documentazione dovrà essere prodotta entro il 7.12 di ogni anno;
 - per le prestazioni assoggettate a rimborso riferite all'anno successivo rispetto a quello di accredito (pagamenti effettuati dal dipendente nell'anno successivo), la relativa documentazione dovrà essere prodotta entro il 30.6 di ogni anno;
 - la scelta dei beni/servizi mediante "convenzionamento" di cui alla tabella in calce al presente articolo, dovrà avvenire entro il 30.6 dell'anno successivo, con possibilità di utilizzo concreto degli stessi non oltre il 31.12 del medesimo anno successivo;
 - eventuali importi residui non utilizzati, in tutto o in parte, entro i termini sopra individuati, saranno versati al Fondo di Previdenza Complementare di riferimento del dipendente interessato.

Piano Welfare - sintesi esemplificativa

Somme rimborsabili al Dipendente per spese sostenute per i familiari di cui all'art. 12 del DPR 917/1986	rette, tasse, iscrizioni asili/scuole/università, comprese le mense scolastiche campus estivi/invernali testi scolastici/universitari ludoteche assistenza anziani o non autosufficienti servizi alla persona (baby sitter, badante)
Somme attribuite al Dipendente per spese sostenute per sé o per i familiari di cui all'art. 12 del DPR 917/1986 mediante "convenzionamento" (Welfare/tempo libero e cultura)	viaggi personalizzati pacchetti viaggio e cofanetti/centri benessere abbonamenti a strutture sportive (palestre, piscine, circoli di tennis) ingressi a cinema, musei - editoria corsi di formazione (lingua, cucina, fotografia) servizi per la casa (riparazione, collaboratori domestici)
Contributo al Fondo Pensione complementare	
Buono Spesa (carburanti, alimentari, tecnologia, abbigliamento) - Euro 230 *	

* se non già utilizzato per altre iniziative




Art. 5
Disposizioni finali

1. Le Parti si incontreranno a richiesta di una delle stesse, per la verifica delle modalità di attuazione del presente accordo.
2. In particolare, in caso di modifiche normative significative in materia di "welfare" e del regime fiscale ad esso connesso, nonché al fine di favorirne la fruizione, le Parti si incontreranno per valutare l'adozione di eventuali misure correttive rispetto a quanto concordato nel presente accordo, fermo restando almeno l'importo di cui al precedente art. 2.



Letto, confermato e sottoscritto.








UBI Banca




FABI



FIRST CISL

FISAC CGIL

UILCA

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB